randstad

CONVENZIONE

TRA

RANDSTAD ITALIA SPA – Società unipersonale, direzione e coordinamento Randstad NV, con sede legale in Milano, via Roberto Lepetit n. 8/10, capitale sociale euro 27.110.320,00 (interamente versato), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. 12730090151, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1581244, Partita IVA Randstad Gruppo IVA n. 10538750968, nella persona di Elena Parpaiola, in qualità di Amministratore Delegato, dotata dei necessari poteri e domiciliata per la carica presso la sede legale (di seguito **RANDSTAD** e/o **AZIENDA PARTNER**),

E

COLLEGIO COSTRUTTORI ANCE ALESSANDRIA, con sede legale in Alessandria, via Corso XX Settembre n. 6, Codice Fiscale n. 80004150068, nella persona di Paolo Valvassore, in qualità di Presidente, dotato dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito e/o **ASSOCIAZIONE**),

di seguito anche congiuntamente le **PARTI** e/o disgiuntamente la **PARTE**.

PREMESSO CHE:

A. **RANDSTAD** è parte del Gruppo Olandese Randstad che opera da 50 anni nel mercato del lavoro a livello mondiale e di cui condivide i valori riassunti nei *Business Principles*: *To Know, To Serve, To Trust.*

B. **RANDSTAD** è una Agenzia per il Lavoro generalista, autorizzata dal Ministero del Lavoro ed iscritta nell'Apposito Albo informatico, avente come *core business* la somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e tutte le altre attività connesse alle risorse umane.

C. L'**ASSOCIAZIONE** è una associazione di rappresentanza e tutela gli interessi di imprenditori edili ed affini.

D. L'**ASSOCIAZIONE** ha, tra i propri compiti istituzionali e la promozione di accordi di collaborazione e convenzione nell'interesse degli associati (di seguito **Associati** e/o **Aziende** e/o **Aziende associate**), con soggetti di rilievo e di comprovata affidabilità.

E. L'**ASSOCIAZIONE** intende avviare una collaborazione con **RANDSTAD** affinchè i servizi erogati assicurino la migliore risposta alle esigenze dei propri Associati.

F. **RANDSTAD** è disponibile a stipulare una convenzione (di seguito **Convenzione** e/o **Accordo**) con l'**ASSOCIAZIONE** in favore dei propri Associati.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1.1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le pattuizioni contenute nel presente Accordo costituiscono l'intero Accordo tra le **PARTI** e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

2. DURATA.

2.1. Il presente Accordo avrà validità ed efficacia dal **01 Gennaio 2023** (di seguito **Data di Efficacia**) al **31.12.2025** (di seguito **Data di Scadenza**).

2.2. Eventuali rinnovi dell'Accordo stesso oltre il termine sopra indicato dovranno essere formalizzati per iscritto tra le **PARTI.**

3. OGGETTO.

3.1. Con il presente Accordo le **PARTI** intendono definire:

- i termini e le condizioni commerciali alle quali **RANDSTAD** offrirà i propri servizi alle Imprese associate a **ANCE ALESSANDRIA**;
- gli ambiti comuni di collaborazione.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE.

4.1. Somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Alle Aziende associate è riservato uno sconto di 3 (tre) punti percentuali sui margini normalmente applicati.

In caso di utilizzo di somministrazione superiore a € 100.000,00 (centomila/00) annui ,**RANDSTAD** applicherà all'Azienda Associata un ulteriore sconto del 1% sul fatturato

Per le spese amministrative saranno applicate le seguenti:

- costo attivazione nuovo cliente: sconto del 40% sulla tariffa normalmente applicata;
- costo gestione contratto di prestazione (cedolino): sconto del 50% sulla tariffa normalmente applicata.

RANDSTAD attiverà - in accordo con l'**ASSOCIAZIONE** ed in ottemperanza alle vigenti leggi sulla privacy - l'invio mensile direttamente alle singole imprese associate ad **ANCE ALESSANDRIA** di alcuni profili di candidati disponibili sul mercato privi di dati sensibili (PAL), relativi alle mansioni edili ed affini maggiormente richieste dal territorio di riferimento.

4.2. Ricerca e Selezione Permanent

Alle Aziende associate è riservato uno sconto di 3 (tre) punti percentuali sui margini normalmente applicati:

- sulla RAL (Retribuzione Annua Lorda) per la selezione di figure professionali generiche;
- sulla RAL (Retribuzione Annua Lorda) per la selezione di profili specializzati.

Per figure professionali altamente specializate con RAL (Retribuzione Annua Lorda) superiore a € 30.000,00 (trentamila/00) è riservato uno sconto pari al 5 (cinque) punti percentuali sui margini normalmente applicati.

4.3. Ricerca e selezione di profili tirocinanti

Alle Aziende associate è riservato uno sconto del:

- 30% sulle tariffe normalmente applicate per profili generici;
- 25% sulle tariffe normalmente applicate per profili ICT;

- 20% sulle tariffe normalmente applicate per profili Tek.

4.4. Progetti formativi finanziati.

Laddove possibile, tenuto conto della disponibilità dei fondi Forma.Temp nell'ambito della Regione Piemonte, **RANDSTAD** realizzerà in favore degli Associati corsi On The Job e Professionali.

Gli interventi formativi di cui sopra dovranno essere oggetto di specifica pattuizione tra l'impresa utilizzatrice e Randstad HR Solutions srl. Randstad HR Solutions srl – Società del Gruppo Randstad - è ente accreditato Forma.temp ed ente attuatore per conto di **RANDSTAD** degli interventi formativi finanziati di cui all'art. 12 D. Lgs 276/2003 e s.m.i.

4.5. Esclusioni

Sono escluse dall'Accordo le Aziende che già beneficiano di condizioni commerciali favorevoli derivanti da accordi precedenti stipulati tra **RANDSTAD** e l'Azienda stessa. Ad ogni modo, **RANDSTAD** si riserva di valutare le condizioni caso per caso.

5. COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE.

5.1. Per usufruire delle condizioni indicate all'art. 4 (**CONDIZIONI ECONOMICHE**), le Aziende interessate potranno contattare direttamente la filiale **RANDSTAD** dedicata novi.construction@randstad.it sul territorio della provincia di Alessandria, presentando una dichiarazione attestante l'iscrizione all'**ASSOCIAZIONE**.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI.

6.1. L'**ASSOCIAZIONE** si impegna a:

- promuovere presso i propri Associati i contenuti della presente Convenzione;
- mettere a disposizione di **RANDSTAD** uno spazio presso la propria sede in cui **RANDSTAD** potrà condividere con gli Associati il proprio materiale promozionale ed informativo;
- promuovere, in collaborazione con **RANDSTAD**, momenti formativi ed informativi rivolti ai propri Associati sull'utilizzo degli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro e sui servizi offerti da **RANDSTAD**;
- somministrare annualmente una *survey* agli Associati, elaborata in collaborazione con **RANDSTAD**, con l'intento di raccogliere una fotografia aggiornata (i) del mercato di riferimento in relazione ai profili maggiormente ricercati, (ii) delle collaborazioni con scuole ed istituti tecnici, (iii) della formazione dei profili in entrata, ecc.

6.2. **RANDSTAD** si impegna a:

- promuovere i contenuti della presente Convenzione all'interno del proprio network aziendale;
- prestare i propri servizi in favore degli Associati del sistema **ANCE ALESSANDRIA** secondo i termini e le condizioni indicati nel presente Accordo;
- promuovere, in collaborazione con **ANCE ALESSANDRIA**, momenti informativi rivolti alle imprese clienti **RANDSTAD** ma non associate **ANCE ALESSANDRIA** sui servizi offerti dall'**ASSOCIAZIONE**;
- mettere a disposizione di **ANCE ALESSANDRIA** presso le proprie filiali presenti sul territorio in cui l'**ASSOCIAZIONE** potrà mettere a disposizione il proprio materiale promozionale ed informativo.

7. RECESSO.

7.1. Ciascuna **PARTE** avrà facoltà di recedere anticipatamente dall'Accordo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviare all'altra **PARTE** con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

8. RISOLUZIONE.

8.1. L'Accordo si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in qualsiasi momento e senza preavviso mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, e salvo il diritto al risarcimento del danno:

- in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse di **RANDSTAD**, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia;
- in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza posti a carico dell'**ASSOCIAZIONE** nel presente Accordo;
- in caso di violazione dei principi etici e delle regole operative sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 di **RANDSTAD**;
- in caso di violazione da parte dell'**ASSOCIAZIONE** delle obbligazioni indicate all'art. 15.2 (**Dichiarazioni in materia di Sanzioni**).

9. FORZA MAGGIORE.

9.1. Nessuna delle **PARTI** potrà essere ritenuta responsabile qualora l'inadempimento, totale o parziale, o il ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ai sensi del presente Accordo, sia dovuta a qualsiasi evento o circostanza imprevedibile che sfugga al ragionevole controllo della **PARTE** ovvero ad una causa di forza maggiore.

9.2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono cause di forza maggiore le seguenti: terremoti, cicloni, inondazioni, incendi od altre calamità naturali, epidemie, pandemie, guerre, rivoluzioni, colpi di Stato, sommosse, disordini e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, sabotaggi/pirateria, espropriazioni, confische, embarghi o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari, divieti ed atti di autorità governative o enti pubblici, sia legali che illegali, scioperi nazionali e serrate, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto). In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.

9.3. Le **PARTI** concordano fin da ora che le obbligazioni non adempiute per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, eventuali restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19), potranno essere effettuate, previo accordo, in un momento successivo nel corso della durata dell'Accordo o, qualora ciò non fosse possibile, le **PARTI** si impegnano a negoziare in buona fede la modifica/revisione delle obbligazioni contrattuali in modo da mantenere l'equilibrio contrattuale, prevedendo obbligazioni alternative rispetto a quelle eventualmente non eseguibili.

10. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO E DEL NOME.

10.1. Ciascuna **PARTE** è proprietaria del proprio logo, marchio e denominazione.

10.2. Ciascuna **PARTE** rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente Accordo.

10.3. Senza che ciò comporti alcun diritto a compenso economico, ciascuna **PARTE** autorizza l'altra ad utilizzare il proprio nome ed il marchio – secondo le specifiche tecniche rispettivamente indicate – al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativi al presente Accordo. Al termine del rapporto, le **PARTI** non avranno più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio dell'altra nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con lo stesso.

10.4. Ciascuna **PARTE** garantisce che il proprio marchio non viola alcun diritto di terzi, e si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi azione, diritto, pretesa eventualmente avanzati da terzi.

10.5. Ciascuna **PARTE** garantisce che il nome e il marchio dell'altra non saranno in alcun caso utilizzati a fini politici, religiosi od ideologici.

10.6. A suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, **RANDSTAD** si riserva il diritto di revocare all'**ASSOCIAZIONE** l'autorizzazione ad utilizzare il proprio nome ed il proprio marchio.

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

11.1. Ciascuna **PARTE** detiene e conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi a sue proprietà, tecnologie, marchi, brevetti, diritti d'autore, disegni o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e industriale compresi, a titolo esemplificativo, quelli attualmente utilizzati e di proprietà o qualsiasi altro possa essere sviluppato in futuro da ciascuna **PARTE.**

11.2. Nulla nel presente Accordo può essere interpretato nel senso di garantire a ciascuna **PARTE** alcun diritto o licenza sui diritti di proprietà intellettuale dell'altra **PARTE**, inclusi brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali o altri diritti di proprietà e nessuna licenza si riterrà sorta, neanche implicitamente in buona fede o in qualunque altro modo, tranne nella misura necessaria per svolgere le attività di cui al presente Accordo e nei termini ed alle condizioni dallo stesso previsti.

11.3. Spettano esclusivamente a **RANDSTAD** i diritti di qualsiasi natura sui dati condivisi con l'**ASSOCIZIONE** ai fini dell'esecuzione dell'Accordo (di seguito **Dati**). I diritti esclusivi di **RANDSTAD** riguardano tanto i singoli Dati quanto l'insieme degli stessi, anche a prescindere dall'esistenza di diritti di proprietà intellettuale su di essi. L'**ASSOCIAZIONE** non potrà compiere analisi sui Dati, o altro uso degli stessi in qualsiasi forma e modo, senza la preventiva autorizzazione scritta di **RANDSTAD**.

12. RISERVATEZZA.

12.1. Ai fini del presente Accordo per *Informazione Riservata* si intende ogni informazione delle **PARTI** che sia dalle stesse segnalata od espressa come riservata, il contenuto del presente Accordo qualsiasi informazione che possa essere ragionevolmente considerata riservata a causa della sua natura, contenuto o circostanze nelle quali viene fornita, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di natura commerciale, tecniche, tecnico-industriali e/o finanziarie e/o le informazioni relative ad attività, clienti, prodotti, prezzi, operazioni, processi, piani o intenzioni, informazioni sui prodotti, know-how, diritti sulla proprietà industriale e/o intellettuale, segreti commerciali, opportunità di mercato e relazioni commerciali delle **PARTI** e/o le informazioni relative a qualsiasi altra società del gruppo societario di cui le **PARTI** facciano eventualmente parte.

12.2. Ciascuna delle **PARTI** in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a:

a. mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle, neppure in parte, a terzi, eccezion fatta per i propri eventuali collaboratori (di seguito **Rappresentanti**), cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;
b. continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Accordo, per la durata di 3 (tre) anni;
c. restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Accordo e comunque in qualsiasi momento l'altra **PARTE** dovesse farne richiesta;
d. imporre i medesimi obblighi anche ai propri collaboratori impiegati per l'adempimento del presente Accordo;
e. adottare ogni altra misura necessaria a garantire il loro rispetto.

12.3. Le **PARTI** si impegnano a fare in modo che i Rappresentanti rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.

12.4. Le **PARTI** si impegnano a rispettare i vincoli di riservatezza e prendono atto della propria responsabilità per eventuali danni come conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

13.1. Le **PARTI** riconoscono che, nell'esecuzione del presente Accordo, effettueranno operazioni di trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4.1 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito **Regolamento**).

13.2. In tale contesto, le **PARTI** prendono atto che ciascuna di esse, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, è vincolata al rispetto della legislazione sulla protezione dei dati, alla massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute. In particolare, ciascuna **PARTE** si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, garantendo pertanto idonee misure per proteggere i dati stessi dai rischi di distruzione o perdita, nonché di accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta.

13.3. Ciascuna **PARTE** si impegna a trattare i dati personali relativi all'altra **PARTE**, nonché i dati personali (e.g. nominativi, indirizzo email aziendale) di dipendenti/collaboratori/firmatari del presente Accordo, nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento, per finalità strettamente legate alla instaurazione e all'esecuzione dell'Accordo stesso.

13.4. L'**ASSOCIAZIONE** dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (Allegato A - Informativa Privacy Randstad) e di essere stata informata, in particolare, circa le finalità e le modalità con le quali saranno trattati i propri dati al fine dell'esecuzione del presente Accordo e si impegna sin da ora a portarla a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. L'informativa privacy è altresì disponibile al seguente indirizzo: https://www.randstad.it/privacy/.

13.5. Nello svolgimento dell'Accordo, ove applicabile e coerente con la propria organizzazione, l'**ASSOCIAZIONE** si avvarrà solo di personale diretto che (i) è stato adeguatamente istruito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e (ii) abbia ricevuto formazione documentata in materia di protezione dei dati personali.

13.6. Ciascuna **PARTE** sarà responsabile della gestione di qualsiasi richiesta dell'interessato e, ove appropriato, di fornire all'interessato le informazioni richieste. Le **PARTI** forniranno un'assistenza ragionevole, necessaria l'una all'altra per consentire loro di adempiere a qualsiasi richiesta e di rispondere a qualsiasi altra domanda o reclamo da parte degli interessati.

13.7. **L'ASSOCIAZIONE**, inoltre, si impegna ad informare **RANDSTAD**, senza ingiustificato ritardo, circa eventuali eventi di sicurezza relativi ad una violazione dei dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo e di cui **RANDSTAD** è Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo di valutare eventuali azioni necessarie da intraprendere a tutela dei propri dati personali

14. CODICE ETICO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

14.1. **L'ASSOCIAZIONE** prende atto che **RANDSTAD**, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e nell'ambito di un più ampio progetto di Governance, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: http://www.randstad.it.

14.2. **L'ASSOCIAZIONE** anche in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, garantisce che lo svolgimento delle proprie attività professionali o degli incarichi svolti in esecuzione del presente Accordo avverranno nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e dal Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001.

14.3. **L'ASSOCIAZIONE** dichiara a tale scopo di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati previsti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e che a carico della medesima non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal sopra citato decreto.

14.4. **L'ASSOCIAZIONE** è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere l'Accordo, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

15. CONFLITTO DI INTERESSI

15.1. **L'ASSOCIAZIONE** dichiara di non trovarsi nei riguardi di **RANDSTAD** in situazione di conflitto di interessi, ovvero una qualsiasi situazione che possa interferire nel o condizionare il rapporto commerciale con **RANDSTAD**.

15.2. A tal riguardo, sono da considerarsi ad esempio situazioni di conflitto di interessi rapporti di parentela (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, procuratori o responsabili della funzione acquisti, commerciale e/o risorse umane dell'**ASSOCIAZIONE** e dipendenti di **RANDSTAD** con cui l'**ASSOCIAZIONE** stessa intrattiene rapporti commerciali.

15.3. In presenza di una attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi, anche intervenuta successivamente alla stipula del presente Accordo, l'**ASSOCIAZIONE** si impegna a comunicarla tempestivamente a **RANDSTAD** per iscritto, in modo che le **PARTI** possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

16. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO – DICHIARAZIONI IN MATERIA DI SANZIONI.

16.1. Sistema di Gestione Integrato.

RANDSTAD ha in essere un Sistema di Gestione Integrato (SGI) Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale volto a garantire un elevato livello qualitativo e professionale dei servizi resi dalle società del Gruppo.
La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale rappresenta il documento attraverso il quale **RANDSTAD** enuncia gli impegni assunti nei confronti dei propri Stakeholder.
La Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza delle Informazioni e Responsabilità Sociale è consultabile dall'**ASSOCIAZIONE** sul sito web https://www.randstad.it

16.2. Dichiarazioni in materia di Sanzioni.

L'**ASSOCIAZIONE** dichiara:

- di non essere una società detenuta o controllata da un soggetto che sia sottoposto a Sanzioni e che né l'**ASSOCIAZIONE** né le sue controllate, né gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti della stessa **ASSOCIAZIONE**, delle sue controllanti e/o controllate, sono sottoposti a Sanzioni, o localizzati, costituiti o residenti in un Paese od un territorio che è o il cui governo è sottoposto a Sanzioni che proibiscono in maniera generalizzata i rapporti con tale governo, nazione o territorio (di seguito **Nazione Sanzionata**);
- che nessuno dei soggetti sopra indicati è attualmente o è mai stato sottoposto a indagini, procedimenti o provvedimenti formali riguardanti l'applicazione di Sanzioni;
- che adotterà ogni ragionevole misura atta a garantire che egli stesso e le sue controllate agiscano nel rispetto delle Sanzioni e non intraprendano attività che potrebbero comportare la violazione di Sanzioni da parte delle Società del Gruppo Randstad.

Con il termine *Sanzioni* si indica: qualsiasi normativa, regolamento, embargo o misura restrittiva che comporta la comminazione di sanzioni commerciali, economiche o finanziarie (quali ad esempio le sanzioni applicate alla Federazione Russa e Bielorussia, e a soggetti ed enti di varia natura ad esse collegate, in relazione al conflitto in Ucraina) e che sia inflitto, approvato o applicato da un'autorità competente ad emanare sanzioni.
L'**ASSOCIAZIONE** è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo Randstad il diritto di risolvere il presente Accordo, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

17. COMUNICAZIONI.

17.1. Tutte le comunicazione previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per **RANDSTAD**: Randstad Italia SpA – Società unipersonale - Via Roberto Lepetit n. 8/10 - 20124 Milano - PEC: randstaditalia@legalmail.it - c.a. Riccardo Corda:
- per l'**ASSOCIAZIONE**: Collegio Costruttori Ance Alessandria - Corso XX Settembre n. 6 – 15100 Alessandria – PEC: ance.alessandria@pec.ance.it - C.A. Cristiano Zanardi.

17.2. Le **PARTI** nominano rappresentanti operativi del presente Accordo, che potranno successivamente essere sostituiti da ciascuna **PARTE** previa comunicazione all'altra:

- per **RANDSTAD**: Stefano Marenco e-mail stefano.marenco@randstad.it
- per **ANCE ALESSANDRIA**: Cristiano Zanardi e-mail relazioni@cce.al.it

18. MISCELLANEA.

18.1. L'eventuale tolleranza di una delle **PARTI** ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni dell'Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

18.2. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nella presente Convenzione non determina l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole né dell'Accordo. In questa ipotesi, le **PARTI** si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida od inefficace e di salvaguardare la sostanza dell'Accordo.

18.3. Ogni modifica della presente Convenzione dovrà essere approntata solo in forma scritta e sottoscritta da entrambe le **PARTI**. Conseguentemente, la disapplicazione anche reiterata di una o più delle clausole contrattuali qui contenute non dovrà intendersi come abrogazione tacita.

18.4. La Convenzione e/o i diritti e gli obblighi da essa derivanti non potranno essere oggetto di cessione.

18.5. Il presente Accordo non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società, anche di fatto, o altro rapporto fiduciario, di mandato, di rappresentanza o di agenzia tra le **PARTI**, o qualsivoglia altro diverso rapporto che non sia riconducibile all'oggetto del presente Accordo così come in esso indicato.

18.6. Le **PARTI** non potranno assumere alcun impegno in nome e per conto dell'altra.

18.7. Le **PARTI** dichiarano che il presente Accordo è frutto della libera negoziazione tra le stesse, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola. Pertanto, non risultano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

19.1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Eventuali controversie relative alla sua interpretazione, applicazione e risoluzione saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto, in Milano presso la sede di **RANDSTAD** in data **20 Dicembre 2022**

RANDSTAD ITALIA SPA
Società unipersonale
Elena Parpaiola
Amministratore Delegato
RANDSTAD ITALIA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Elena Parpaiola

COLLEGIO COSTRUTTORI ANCE ALESSANDRIA
Paolo Valvassore
Presidente
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ANCE ALESSANDRIA

Allegati:

- Allegato A – Informativa Privacy **RANDSTAD**
- Allegato B – I servizi offerti dal Gruppo Randstad.